



Bruxelles, 22.11.2016
COM(2016) 747 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Modello di accordo sullo status di cui all'articolo 54, paragrafo 5,
del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea**

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea¹ ha ampliato i compiti dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea che, per tenere conto di tali cambiamenti, è stata rinominata Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera².

La cooperazione attiva con i paesi terzi è un elemento fondamentale della gestione integrata delle frontiere.

Secondo l'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre siano utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.

La presente comunicazione stabilisce un modello di accordo sullo status predisposto dalla Commissione in conformità dell'articolo 54, paragrafo 5, del richiamato regolamento.

2. COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO SULLA GUARDIA DI COSTIERA E FRONTIERA EUROPEA

La cooperazione con i paesi terzi è un elemento chiave di una gestione efficace delle frontiere esterne dell'UE. Il regolamento (UE) 2016/1624 rafforza il mandato di Frontex in tal senso. L'Agenzia agevola e incoraggia la cooperazione tecnica e operativa tra Stati membri e paesi terzi³.

L'Agenzia può anche cooperare con paesi terzi nell'ambito di accordi di lavoro⁴ e può stabilire tale cooperazione a fini di scambio di informazioni, analisi del rischio, formazione, ricerca e sviluppo e progetti pilota. La cooperazione può avvenire nel territorio dei paesi terzi⁵.

L'Agenzia può anche coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne. In particolare può effettuare interventi alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche sul territorio di tale paese terzo⁶. Per le operazioni di ricerca e soccorso in mare di persone in pericolo che si verifichino nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere con un paese terzo, occorre prevedere disposizioni nell'accordo sullo status e nel piano operativo con quel paese terzo.

¹ GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

² Stando al considerando 11 del regolamento (UE) 2016/1624 l'Agenzia continuerà a essere nota come Frontex.

³ Articolo 54, paragrafo 1.

⁴ Articolo 54, paragrafo 2.

⁵ Cfr. il regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea che prevede la cooperazione nelle acque territoriali di paesi terzi.

⁶ Articolo 54, paragrafo 3.

Tale cooperazione rafforzerà la capacità dell'Agenzia di assistere i paesi terzi nella gestione delle loro frontiere e dei flussi migratori. Nei casi in cui è previsto che le squadre siano utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, è necessario che l'Unione concluda con il paese terzo interessato un accordo sullo status⁷.

Le operazioni dovranno svolgersi sulla base di un piano operativo assentito dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l'area operativa⁸.

In relazione ai rimpatri il citato regolamento prevede che l'Agenzia organizzi e coordini le operazioni di rimpatrio a sostegno degli Stati membri che provvedono a rimpatriare cittadini di paesi terzi in situazione irregolare, conformemente al disposto della direttiva rimpatri⁹. L'Agenzia collaborerà con le autorità competenti dei paesi terzi nei casi di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio¹⁰. A questi fini l'accordo sullo status potrebbe ad esempio disporre che ai membri delle squadre sia dato accesso alle banche dati del paese terzo caso per caso, qualora serva a facilitare l'identificazione dei migranti irregolari da rimpatriare. L'Agenzia non ha comunque titolo a organizzare o coordinare operazioni di rimpatrio a partire dai paesi terzi. Il servizio europeo per l'azione esterna darà consulenza e sostegno alla Commissione nei negoziati dei singoli accordi e sarà consultato in particolare sui paesi con i quali dovranno avviarsi i negoziati. Il servizio europeo per l'azione esterna sarà pertanto informato prima che inizi il processo negoziale con un determinato paese terzo e offrirà consulenza e sostegno alle operazioni, anche tramite le delegazioni dell'UE presenti nei paesi terzi interessati.

L'Agenzia dovrà informare il Parlamento europeo delle sue attività e includerà nelle sue relazioni annuali una valutazione della cooperazione con i paesi terzi¹¹.

3. MODELLO DI ACCORDO SULLO STATUS

Il modello di accordo sullo status stabilisce il quadro di cooperazione tra l'Agenzia e le sue squadre da un lato e le autorità competenti del paese terzo interessato dall'altro. È pertanto opportuno che sia considerato una sorta di cappello sotto il quale possano essere condotte diverse azioni.

A norma dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, il modello di accordo sullo status deve riguardare l'ambito dell'operazione, la responsabilità civile e penale e i compiti e le competenze dei membri delle squadre e il rispetto dei diritti fondamentali.

Il modello contiene di conseguenza le seguenti disposizioni specifiche:

- l'articolo 1 circoscrive l'ambito dell'accordo, ovvero tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle azioni sul territorio del paese terzo;

⁷ Articolo 54, paragrafo 4.

⁸ Articolo 54, paragrafo 3.

⁹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

¹⁰ Articolo 54, paragrafo 6.

¹¹ Articolo 54, paragrafo 11.

- l'articolo 2 definisce i termini chiave usati nel modello, in particolare che con "azione" si intende un'operazione congiunta, un intervento rapido alle frontiere oppure un'operazione di rimpatrio;
- l'articolo 3 stabilisce che per ciascuna operazione congiunta o per ciascun intervento rapido alle frontiere è necessario un piano operativo¹² che definisca nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'azione;
- l'articolo 4 descrive i compiti e le competenze dei membri della squadra, precisando che questi possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente sotto il controllo e in presenza di guardie di frontiera del paese terzo;
- l'articolo 5 disciplina la sospensione e cessazione dell'azione;
- l'articolo 6 elenca i privilegi e le immunità dei membri della squadra, inclusa la responsabilità civile e penale;
- l'articolo 7 prevede che l'Agenzia debba rilasciare ai membri della squadra un documento di accreditamento;
- l'articolo 8 sancisce il rispetto dei diritti fondamentali nel corso di qualunque azione;
- l'articolo 9 contiene le norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali;
- l'articolo 10 stabilisce cosa fare in caso di controversie sull'interpretazione dell'accordo;
- l'articolo 11 descrive le procedure di entrata in vigore, durata e cessazione dell'accordo.

4. CONCLUSIONI

La nuova competenza dell'Agenzia a effettuare interventi sul territorio dei paesi terzi vicini contribuirà notevolmente a migliorare la gestione delle frontiere esterne dell'UE.

Nel negoziare un accordo sullo status con un paese terzo vicino per conto dell'Unione europea, la Commissione si servirà del modello allegato; ciò nondimeno il testo finale dell'accordo potrà risultare diverso, a seconda degli esiti dei negoziati con quel preciso paese terzo. La Commissione farà tuttavia il possibile, durante i negoziati, per preservare l'essenza del modello di accordo sullo status.

A tempo debito la Commissione potrà rivedere la presente comunicazione e adottare un nuovo modello che tenga conto dell'esperienza maturata al riguardo.

¹² Per le operazioni di rimpatrio non è richiesto un piano operativo.